

## COMMISSIONE VIII

## ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CX.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 APRILE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

## INDICE

	PAG.
<b>Proposte di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
CAPPUGI ed altri: Modifica dell'articolo 53, n. 4, primo capoverso, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 (3807);	
ERMINI: Modifica dell'articolo 53, alinea 5, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142 (3822)	1463
PRESIDENTE . . . . .	1463
ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1464
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1465

Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: Modifica dell'articolo 53, n. 4, primo capoverso, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 (3807); Ermini: Modifica dell'articolo 53, alinea 5, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142 (3822).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge: Cappugi, Vedovato, Caiazza, Nannini e Bianchi Gerardo: « Modifica dell'articolo 53, n. 4, primo capoverso, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 », n. 3807; Ermini: « Modifica dell'articolo 53, alinea 5, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142 », n. 3822.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, queste due proposte di legge, assegnate in un primo tempo alla nostra Commissione in sede referente, figurano per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa, e figurano altresì abbinata perché entrambe intese a modificare l'articolo 53 del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito,

La seduta comincia alle 9,45.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142; la prima, n. 3807, intesa a restituire al Soprintendente bibliografico di Firenze le funzioni che, in seguito alle alluvioni del novembre dello scorso anno, erano state affidate *pro tempore* al Soprintendente bibliografico di Bologna — donde la norma di modificare il primo capoverso del n. 4 dell'articolo 53 del decreto legge citato —; la seconda, n. 3822, intesa ad eliminare ogni dubbio sulla interpretazione da dare alle disposizioni della legge di conversione del decreto legislativo n. 976, sostitutiva della disposizione, di cui al n. 5 del citato articolo 53, per cui, richiamandosi alle disposizioni della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, per l'esecuzione di opere di edilizia scolastica prefabbricata prevede la modifica del n. 5 dell'articolo 53 di cui trattasi.

Avverto, inoltre, che sulla proposta di legge Ermini, la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Sostituendomi ai relatori, momentaneamente assenti, propongo che la Commissione accolga i provvedimenti che ho testé brevemente illustrato.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dichiaro di essere favorevole alle proposte di legge in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge Cappugi ed altri. Ne do lettura:

#### ARTICOLO UNICO.

All'articolo 53 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, al n. 4, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni, previste dal regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539, il Soprintendente bibliografico di Firenze e il Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze possono provvedere, nei limiti di spesa di un milione per ciascuna fornitura, alla provvista diretta di mezzi, attrezzature e manodopera, occorrenti per il recupero, il trasporto ed il restauro del materiale bibliografico appartenente agli Istituti bibliografici, statali e non statali, della Toscana e per la esecuzione di lavori di restauro di opere di valore bibliografico o storico da effettuarsi in economia e per trattativa privata, con le procedure di urgenza di cui al citato regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859 ».

Do quindi lettura dell'articolo unico della proposta di legge Ermini:

#### ARTICOLO UNICO.

L'alinea 5 dell'articolo 53 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, modificato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è ulteriormente modificato come segue:

« 5) spese per opere di edilizia scolastica prefabbricata per le scuole elementari e secondarie, da eseguire con le modalità stabilite dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1358, lire 1.000 milioni ».

Proporrei, se non vi sono, obiezioni per quanto innanzi illustrato, di riformulare in un testo unificato i due provvedimenti.

(*Così rimane stabilito*).

Il testo unificato potrebbe, a mio avviso, essere il seguente:

#### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 53 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è così modificato:

al n. 4, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni, previste dal regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539, il Soprintendente bibliografico di Firenze e il Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze possono provvedere, nei limiti di spesa di un milione per ciascuna fornitura, alla provvista diretta di mezzi, attrezzature e manodopera, occorrenti per il recupero, il trasporto ed il restauro del materiale bibliografico appartenente agli Istituti bibliografici, statali e non statali, della Toscana e per la esecuzione di lavori di restauro di opere di valore bibliografico o storico da effettuarsi in economia e per trattativa privata, con le procedure di urgenza di cui al citato regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859 »;

il n. 5 è sostituito dal seguente:

« 5) spese per opere di edilizia scolastica prefabbricata per le scuole elementari e secondarie, da eseguire con le modalità stabilite dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1358, lire 1.000 milioni ».

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione il testo unificato testé citato:

(*E approvato*).

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1967

Propongo inoltre che il titolo del testo unificato delle proposte di legge abbia la seguente formulazione: « Modifiche dell'articolo 53, n. 4, primo capoverso, e n. 5 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 ».

Pongo in votazione il nuovo titolo testé citato.

*(E approvato).*

Il testo unificato delle proposte di legge Cappugi ed altri ed Ermini sarà votato subito a scrutinio segreto.

#### **Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione sul testo unificato delle proposte di legge Cappugi ed altri ed Ermini: « Modifica dell'articolo 53, n. 4, primo capoverso, e n. 5 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, con-

vertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 » (3807-3822).

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Achilli, Borghi, Buzzi, Caiazza, Calveti, Dall'Armellina, Di Lorenzo, Ermini, Finocchiaro, Franceschini, Giugni Lattari Jole, Illuminati, Levi Arian Giorgina, Loperfido Magri, Marangone, Moro Dino, Racchetti, Rampa, Romanato, Rosati, Savio Emanuela, Seroni, Tedeschi, Titomanlio Vittoria.

**La seduta termina alle 10,10.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO